



Bruxelles, 13.9.2013
C(2013) 5961 final

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 13.9.2013

**a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e dell'articolo 10,
paragrafo 6, della direttiva 2009/73/CE – Italia – Certificazione della società
Snam Rete Gas S.p.A.**

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 13.9.2013

a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2009/73/CE – Italia – Certificazione della società Snam Rete Gas S.p.A.

I. PROCEDURA

Il 16 luglio 2013 la Commissione ha ricevuto una notifica da parte dell'autorità nazionale italiana di regolamentazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (in appresso "AEEG"), in merito a un progetto di decisione relativo alla certificazione del gestore del sistema di trasporto del gas Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito "SRG").

Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE¹ (di seguito "direttiva sul gas") e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009² (di seguito "regolamento sul gas") la Commissione è tenuta a esaminare il progetto di decisione notificato e a trasmettere un parere all'autorità di regolamentazione nazionale competente in merito alla compatibilità del progetto di decisione con l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.

II. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI DECISIONE NOTIFICATO

SRG è uno dei tre gestori dei sistemi di trasporto del gas in Italia. Possiede e gestisce 31 700 chilometri di gasdotti ad alta pressione, vale a dire la maggior parte della rete italiana di trasporto del gas. SRG è una società controllata al 100% da Snam S.p.A. (in appresso "Snam").

Il 1° agosto 2012 la Commissione ha pubblicato un parere relativo al progetto di decisione dell'AEEG inteso a certificare SRG nell'ambito del modello di separazione effettiva del gestore di trasmissione indipendente (in appresso, "modello GTI") di cui all'articolo 9, paragrafo 8, lettera b), della direttiva sul gas³. Il 4 ottobre 2012 l'AEEG ha certificato SRG come GTI. Era tuttavia chiaro che la certificazione di SRG come GTI sarebbe stata di natura temporanea poiché il 24 marzo 2012 il Parlamento italiano ha promulgato la legge n. 27 che impone alla società madre di SRG, ossia Snam, di adottare al più presto il regime di separazione di proprietà, al più tardi entro il 25 settembre 2013. In seguito all'acquisizione del 30% delle azioni di Snam da ENI S.p.A. (in appresso "ENI") da parte di Cassa depositi e

¹ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/55/CE, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

² Regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

³ Parere della Commissione sul progetto di decisione di certificazione di Snam Rete Gas del 1° agosto 2012, C(2012)5333, http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/certification/2021_025_it_en.pdf

prestiti S.p.A. (in appresso "Cassa") e la conseguente perdita del controllo su Snam da parte di ENI, SRG ha presentato all'AEEG una domanda di ricertificazione nell'ambito del modello di separazione di proprietà.

Snam è una società per azioni quotata alla borsa valori italiana. Detenendo il 30% delle azioni Cassa, tramite la filiale CDP Reti S.r.l., è il principale azionista di Snam e secondo l'analisi dell'AEEG esercita il controllo esclusivo di Snam. ENI, l'azienda ex monopolista nel settore del gas in Italia, attiva nel settore della produzione e della fornitura di gas, detiene ancora l'8,54% del capitale di Snam per coprire prestiti obbligazionari convertibili sul mercato finanziario. I diritti spettanti alle azioni ENI sono stati tuttavia congelati mediante un decreto ministeriale promulgato il 25 maggio 2012 in seguito alla promulgazione della legge n. 27 da parte del Parlamento italiano. I diritti di ENI su Snam sono quindi da ritenersi prettamente finanziari. Non esistono altri azionisti che detengono oltre il 2% delle azioni complessive di Snam.

L'AEEG ha esaminato se e in quale misura SRG ottemperi alle norme del modello sulla separazione di proprietà previste dalla legislazione italiana di recepimento della direttiva sul gas. Nella sua decisione preliminare l'AEEG ha ritenuto che SRG ottemperi alle prescrizioni di tale modello. Su tale base l'AEEG ha presentato alla Commissione la decisione preliminare di domanda di parere.

III. OSSERVAZIONI

In base alla presente notifica, la Commissione formula le seguenti osservazioni in merito al progetto di decisione.

Esercizio del controllo e diritti di SRG

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva sul gas, la stessa persona o le stesse persone non sono autorizzate a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge attività di produzione o di fornitura e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva sul gas, la stessa persona o le stesse persone non sono autorizzate a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore del sistema di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un'impresa che svolge funzioni di produzione o di fornitura. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sul gas, la stessa persona non è autorizzata a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione, o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, di un gestore del sistema di trasmissione o di un sistema di trasmissione e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti sulle imprese che svolgono attività di produzione o di fornitura. Infine, l'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva sul gas apre alla possibilità, nell'ambito del modello di separazione proprietaria, del controllo da parte dello Stato sulle attività di trasmissione, nonché di generazione, produzione e fornitura, a condizione tuttavia che le rispettive attività siano svolte da enti pubblici distinti. Ai fini delle norme sulla separazione di proprietà, due enti pubblici distinti sono quindi da considerare soggetti separati in grado di controllare le attività di generazione e di fornitura da un lato, nonché le attività di trasmissione dall'altro, purché si possa dimostrare che non subiscono l'influenza comune di un altro ente pubblico, in violazione delle norme

sulla separazione di proprietà. Gli enti pubblici interessati devono essere effettivamente separati.

Nel loro insieme questi articoli costituiscono il contesto giuridico entro il quale devono essere esaminate le partecipazioni degli azionisti di Snam.

Nel suo parere dell'11 febbraio 2013 relativo al TSO italiano dell'elettricità Terna S.p.A. (in appresso, "Terna"), la Commissione si è pronunciata in merito alla compatibilità con le norme relative alla separazione di proprietà di Cassa, azionista di Terna, data la particolare struttura proprietaria e amministrativa⁴. La parte della decisione pertinente a SRG recita:

"Nella sua decisione preliminare, l'AEEG spiega che Cassa esercita di fatto il controllo su Terna. È quindi importante valutare se Cassa esercita anche il controllo o diritti su un'impresa che svolge attività di produzione e/o di fornitura.

Cassa è una società per azioni posseduta per il 70% dal ministero italiano dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") e per il restante 30% da un gruppo di fondazioni bancarie. In base alla decisione preliminare dell'AEEG, Cassa e il MEF possono essere considerati due enti pubblici distinti a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva sull'energia elettrica.

Il MEF detiene partecipazioni di controllo sia in ENEL che in ENI, società attive nella generazione e nella fornitura rispettivamente di energia elettrica e di gas. Cassa detiene inoltre una quota di circa il 26% in ENI⁵. Cassa detiene altresì una partecipazione nel "Fondo Strategico Italiano" (di seguito "FSI"), che a sua volta detiene una partecipazione minoritaria in HERA-AcegasAPS S.p.A., società multiservizi in via di costituzione attiva nella fornitura e nella produzione di energia elettrica e di gas.

Una serie di decreti governativi separa la struttura di governance di Cassa in due gestioni basate sull'eventualità o meno che la partecipazione avvenga nell'interesse economico generale. Vi è una gestione separata concernente le attività di interesse economico generale, in cui Cassa svolge una serie di attività sotto il controllo del MEF, e vi è una gestione ordinaria in cui Cassa opera in piena autonomia rispetto al MEF.

La partecipazione di Cassa in ENI rientra nella gestione separata, il che significa che è gestita come se fosse una partecipazione diretta del MEF, sulla base delle indicazioni fornite dal MEF a Cassa. Lo stesso vale per la partecipazione di Cassa nell'FSI. I poteri del MEF in merito alle partecipazioni in gestione separata sono esercitati attraverso la presenza di 5 membri nel consiglio di amministrazione di Cassa, composto in totale da 14 persone. Le decisioni concernenti le partecipazioni in gestione separata devono essere adottate con la partecipazione alla riunione e l'approvazione di almeno due di questi cinque membri. I cinque membri che rappresentano il MEF non sono tuttavia autorizzati a partecipare alle riunioni o a ricevere informazioni relative alle decisioni adottate nell'ambito della gestione ordinaria.

Anche la partecipazione di Cassa in Terna è disciplinata secondo le norme di gestione ordinaria, anche se formalmente, dato che la partecipazione è stata finanziata con

⁴ Parere della Commissione sul progetto di decisione di certificazione di Terna dell'11 febbraio 2013, C(2013)810

⁵ Al momento della stesura della presente decisione tale percentuale era pari al 26,4%. MEF detiene inoltre una partecipazione diretta in ENI pari al 3,9%.

finanziamenti pubblici, detta partecipazione rientra nella gestione separata⁶. Inoltre, il MEF non è autorizzato a fornire a Cassa istruzioni a Cassa in merito alla sua partecipazione in Terna. Va ricordato che nel caso "COMP/39.315 – ENI", in seguito a un'analisi dettagliata delle pertinenti strutture di governance, la Commissione ha concluso che la gestione della partecipazione in ENI attraverso la gestione separata può essere considerata del tutto indipendente e separata dalla gestione della partecipazione di Cassa al gestore del sistema di trasmissione austriaco TAG, la quale rientra nelle norme di governance di gestione ordinaria. Nella sua decisione preliminare, AEEG conclude che, in quanto tale, lo stesso grado di indipendenza nella gestione di Terna è garantito analogamente a quanto avviene con TAG.

La Commissione concorda con l'AEEG sul fatto che Cassa e il MEF possono essere considerati come due enti pubblici distinti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva sull'energia elettrica, data la struttura di governance specifica di Cassa che genera una situazione in cui né il MEF può influenzare il processo decisionale di Cassa nei confronti di Terna, né Cassa ha la possibilità di influire sul processo decisionale in ENI, FSI o ENEL. Tuttavia, la Commissione osserva che l'AEEG non ha stabilito se Cassa esercita o no diritti in ENI e/o nell'FSI attraverso la sua partecipazione, valutazione fondamentale a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva sull'energia elettrica. Inoltre, la Commissione osserva come la circostanza che Cassa non abbia un controllo su ENI o FSI, non cancella i benefici finanziari che essa può trarre dal successo di ENI o FSI, e che ciò può avere un impatto sul processo decisionale di Terna. La Commissione ricorda che l'obiettivo delle norme sulla separazione previste dalla direttiva sull'energia elettrica è l'eliminazione di qualunque incentivo e la risoluzione di ogni conflitto di interessi che potrebbe portare alla discriminazione degli utenti della rete. La Commissione è preoccupata che Cassa, in particolare in relazione all'ENI data la sua partecipazione di circa il 26% in detta società, ma anche dell'FSI, possa esercitare il proprio controllo su Terna in un modo che favorirebbe l'ENI o l'FSI a scapito di altri utenti della rete. La Commissione invita l'AEEG a verificare se esistano incentivi finanziari per la Cassa che potrebbero influenzare il potere decisionale di Terna. Se questo è il caso, Terna non può essere certificata come un gestore del sistema di trasmissione in separazione proprietaria."

Nel suo progetto di decisione su SRG l'AEEG risponde alle questioni sollevate dalla Commissione nel parere relativo a Terna e chiede se Cassa possieda tali incentivi finanziari nonché la capacità di fruirne. Nella sua valutazione l'AEEG si affida essenzialmente al quadro giuridico applicabile a Cassa in quanto società per azioni e a Snam in quanto società per azioni quotata in borsa. L'analisi porta l'AEEG a concludere che, sulla base di tale quadro giuridico, si può escludere che Cassa abbia un incentivo finanziario legato alle sue partecipazioni in società attive nella generazione e fornitura di elettricità o gas e che si può altresì escludere che Cassa possa imporre a Snam o a SRG di tenere un comportamento discriminatorio nella gestione del sistema di trasmissione a favore di tali partecipanti. L'AEEG adduce due argomenti principali a sostegno di tale conclusione.

In primo luogo, la legislazione italiana che trasforma Cassa in una società per azioni ne contiene le norme per l'amministrazione relative alle modalità di gestione delle sue partecipazioni, nella fattispecie "criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio

⁶ Questo regime speciale è definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio, 2012, che stabilisce norme speciali per Cassa per quanto riguarda la governance di Terna.

economico"⁷, senza riferimenti alla massimizzazione del valore delle sue partecipazioni. L'AEEG sembra concludere che, poiché le norme di gestione non fanno riferimento all'esigenza che Cassa massimizzi il valore delle sue partecipazioni, non esiste alcun incentivo affinché Cassa influenzi Snam al fine di favorire le altre partecipazioni.

In secondo luogo, il Codice civile italiano dispone che tutte le società soggette a un'altra società o ente indichino nel *Registro delle Imprese* e mediante iscrizione nel proprio atto costitutivo, il nome dell'ente di direzione e coordinamento cui sono soggette⁸. Si presume che una società eserciti direzione e coordinamento nel momento in cui esercita un'influenza decisiva. Dal *Registro delle Imprese* emerge che Snam non è soggetta ad alcuna attività di direzione e coordinamento da parte di Cassa né di altre società, il che significa che è indipendente nell'esercizio della direzione e del coordinamento di SRG.

Ne consegue che, sulla base di tali argomenti, l'AEEG sostiene che non solo non sussiste l'incentivo a discriminare poiché Cassa si trova nell'obbligo di garantire l'equilibrio economico delle sue partecipazioni, ma la possibilità di tenere un siffatto comportamento è limitata a causa delle restrizioni dei suoi diritti in quanto azionista di Snam.

La Commissione è del parere che gli argomenti addotti nella decisione preliminare sono rilevanti ma che di primo acchito non sono abbastanza convincenti per concludere che Cassa non abbia l'incentivo né la capacità di far valere la propria influenza su Snam a beneficio delle proprie partecipazioni nel settore energetico in gestione separata (attività di interesse economico generale sotto il controllo del MEF). La Commissione ritiene che è necessaria una maggior chiarezza rispetto a quella degli argomenti giuridici presentati dall'AEEG. Contrariamente al modello GTI, basato su norme di comportamento, il modello di separazione di proprietà mira a garantire una situazione nella quale sono escluse le discriminazioni sulla base della struttura proprietaria del TSO. Qualora non esista una siffatta struttura, come nel caso in oggetto, l'assenza di norme di comportamento fa sì che non sia garantita la gestione indipendente della rete.

Nel parere relativo a Terna la Commissione ha concluso che Cassa e MEF possono essere considerate due enti pubblici distinti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva sull'elettricità. La stessa conclusione vale per la direttiva sul gas. Tuttavia, laddove non sia sufficientemente dimostrato che gli incentivi di Cassa per favorire ENI per mezzo della partecipazione in Snam siano veramente assenti, l'analisi della separazione di MEF e Cassa dev'essere approfondita, poiché la loro separazione non è di natura strutturale, si tratta piuttosto di un costrutto giuridico fondato sulla "sterilizzazione" dei diritti di MEF per quanto attiene alla gestione ordinaria di Cassa. Nel modello di separazione di proprietà si presume che un grado di separazione sufficiente fra i due enti pubblici si traduca in una situazione nella quale la gestione effettivamente indipendente della rete di trasmissione interessata non può essere compromessa, a condizione che entrambi gli enti non esercitino contemporaneamente il controllo su un TSO e i diritti in una società attiva nella fornitura e/o generazione di elettricità o gas o viceversa. L'indipendenza di Cassa nel controllo del TSO Snam deve tuttavia essere esaminata con un'attenzione particolare poiché Cassa, nonostante l'assenza di controllo sulla partecipazioni in gestione separata, pare beneficiare finanziariamente da queste, in particolare da ENI. Il fatto che il decreto legge 269/03 obblighi Cassa a gestire le sue partecipazioni in modo da garantirne l'equilibrio economico di primo

⁷ Articolo 5§8 del decreto legislativo n. 269/03, <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003:269~art39>

⁸ Articoli 2497, 2497bis e 2497ter

acchito non elimina l'incentivo, anche se MEF è la persona giuridica che esercita effettivamente il controllo su tali partecipazioni.

L'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva sul gas cita diversi esempi di diritti che una società che esercita in controllo su un TSO non può avere su una società attiva nella generazione o nella fornitura di elettricità o gas. Tra essi si annoverano innanzitutto il diritto di esercitare il diritto di voto, in seguito il potere di nominare i membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa e in terzo luogo la detenzione di una quota di maggioranza. La Commissione in una nota interpretativa sul regime della separazione di proprietà sostiene che l'articolo 9, paragrafo 2, presuma che la partecipazione azionaria può fornire solo diritti finanziari, ossia il diritto di incamerare dividendi, ma non può conferire alcun diritto di partecipare al processo decisionale della società né di esercitare alcuna influenza su di essa⁹. Il concetto di diritti di voto si riferisce a qualsiasi diritto di voto, pur se limitato, compresi i diritti di voto che non sfociano in un controllo. Nel caso in questione, laddove è stato stabilito che MEF esercita il controllo su ENI e le altre partecipazioni della gestione separata, assume rilievo valutare con precisione i diritti, compresi quelli finanziari, che restano a Cassa.

Al fine di sottolineare la limitata influenza di Cassa su Snam e quindi su SRG, l'analisi dell'AEEG è circoscritta al fatto che, secondo il Registro delle Imprese Snam e non Cassa è responsabile della gestione e della direzione di SRG. Cassa, mediante decisione del consiglio, ha rinunciato a esercitare i diritti afferenti alla gestione e alla direzione di Snam. Tale decisione pare tuttavia avere un modesto effetto vincolante poiché è tuttora possibile che il consiglio di Cassa possa mutare posizione per mezzo di una pertinente decisione interna. La pertinente sezione del codice civile italiano non specifica cosa si intenda per "gestione e amministrazione" e non è quindi chiaro quali siano i poteri di cui dispone effettivamente Cassa e in quale misura possa ancora influenzare il processo decisionale di SRG. Su questa sezione in particolare la giurisprudenza esplicita che si presume che un proprietario svolga attività di gestione e coordinamento nel momento in cui può esercitare un'influenza decisiva o dispone della maggioranza dei diritti di voto. È tuttavia insufficiente concludere che nella fattispecie Cassa, in virtù del fatto che non svolge tali attività nei confronti di Snam, sia incapace di esercitare un'influenza qualsivoglia su Snam al fine di favorire le sue partecipazioni nel settore energetico della gestione separata. Tale valutazione è ancora più rilevante data la separazione incompleta fra MEF e Cassa, che si caratterizza per una detenzione azionaria del 70% della prima sulla seconda e per il fatto che MEF nomina la maggioranza dei membri del consiglio di Cassa.

Alla luce di quanto esposto, laddove i dubbi della Commissione nei confronti di Cassa quali illustrati nel suo parere su Terna, non sono stati sufficientemente fugati e laddove la perfetta imparzialità di Cassa non può essere garantita sulla base del solo quadro giuridico, la Commissione richiede un'indagine più approfondita.

Prima di prendere una decisione di certificazione definitiva, la Commissione esorta pertanto l'AEEG a effettuare un'analisi supplementare e precisa dei diritti e dei poteri di Cassa su Snam e che di fatto sono rimasti a Cassa nonostante la rinuncia alla direzione e gestione formali di Snam. Di conseguenza è da verificare se sia effettivamente impossibile che Cassa influenzi il

⁹ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "The Unbundling Regime", 22 gennaio 2010, pag. 9
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/2010_01_21_the_unbundling_regime.pdf

processo decisionale di SRG in modo inappropriato. La Commissione si appella inoltre all'AEEG affinché valuti in modo più approfondito le competenze e i benefici che Cassa trae dalla sua qualità di azionista di ENI e in altre società interessate nell'ambito della gestione separata. Per quanto attiene agli interessi finanziari di Cassa in ENI, la Commissione raccomanda che si prendano in considerazione misure supplementari affinché Cassa non abbia più incentivi a dirigere Snam in modo da massimizzare la propria partecipazione in ENI, per esempio trasferendo le azioni di ENI al Ministero e qualsiasi altra soluzione equivalente.

Se l'AEEG non è convinta che la separazione di Cassa e MEF sia totale o che restino incentivi che fanno sì che Cassa possa mettere a repentaglio la sua indipendenza, la Commissione suggerisce di non certificare SRG come gestore del sistema di trasmissione in separazione di proprietà bensì di mantenerne lo statuto di GTI.

L'ultima osservazione della Commissione mira a rammentare che la transizione dal modello GTI verso il modello di gestione in separazione di proprietà ha per conseguenza l'eliminazione del pilastro delle tutele attualmente esistenti volte a garantire la gestione indipendente di SRG, come per esempio il programma di conformità e le norme relative all'indipendenza della gestione. Considerati i dubbi persistenti relativi a Cassa, al Commissione è dell'opinione che sarebbe fortemente auspicabile rivedere la separazione incompleta fra MEF e Cassa ed eliminare i legami effettivamente residui fra i due enti pubblici, in particolare quelli afferenti ai diritti di MEF in quanto azionista di maggioranza in Cassa, al fine di garantire la prosecuzione della gestione indipendente della rete di trasmissione di SRG.

IV. CONCLUSIONE

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sul gas, l'AEEG tiene nella massima considerazione le osservazioni della Commissione di cui sopra al momento di prendere la sua decisione finale riguardo alla certificazione di SRG e comunica la decisione finale adottata alla Commissione.

La posizione della Commissione in merito a detta notifica non pregiudica eventuali posizioni prese nei confronti delle autorità nazionali di regolamentazione riguardo alle altre misure proposte relative alla certificazione, né nei confronti delle autorità nazionali responsabili del recepimento della legislazione dell'UE in merito alla compatibilità dei provvedimenti di attuazione nazionali con il diritto dell'UE.

La Commissione pubblicherà il presente documento sul proprio sito internet. La Commissione ritiene che le informazioni ivi contenute non abbiano carattere riservato. Si invita l'AEEG a comunicare alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del presente parere se ritiene che, conformemente alle norme dell'UE e nazionali sulla riservatezza commerciale, il presente documento contenga informazioni riservate che desidera siano cancellate prima della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il 13.9.2013

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Il vicepresidente

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA